SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 1957

(58ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE LUCA CARLO

INDICE

Disegno di legge:

« Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità » **(2028)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 717, 718
SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 718

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Buglione, Bussi, Carlo De Luca, Gervasi, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Sartori, Tartufoli, Turani e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Sullo.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità » (2028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione di fondi per l'applicazione delle provvidenze a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge.

Si tratta di adeguare lo stanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 e dall'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato rispettivamente con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e con l'articolo 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713. Tale stanziamento fu disposto a favore di imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità e che pertanto hanno acquisito il diritto di usufruire dei benefici previsti dalle leggi vigenti in materia.

Attualmente non sono più i singoli prefetti a stabilire quali sussidi debbano essere erogati, ma è richiesta una dichiarazione generale di calamità pubblica che rappresenta la porta di ingresso perchè le imprese danneggiate possano chiedere l'intervento dello Stato. Resta pertanto controllato il diritto di chiedere e ottenere determinati sussidi. Infatti, posta la necessità di un pronunciamento dell'autorità cen-

trale, le domande che in precedenza erano numerose, si sono ridotte in modo sensibilissimo. Nel corso dell'anno 1954 hanno interessato esclusivamente la provincia di Salerno.

Il disegno di legge in discussione provvede ad uno stanziamento necessario poichè si tratta di far fronte non più a interessi legittimi bensì a diritti già acquisiti dalle imprese danneggiate, a favore delle quali è stato emanato, da parte del prefetto competente per territorio, il decreto di concessione del contributo statale. Si tratta, quindi, di chiudere una partita da molto tempo aperta.

Sul disegno di legge in discussione, la Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere, ha comunicato di non aver nulla da osservare dal lato finanziario.

Ritengo pertanto che il disegno di legge stesso possa essere approvato senza emendamenti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Gli stanziamenti interessano, tra le altre, le provincie di Genova, Reggio Calabria, Salerno, Catanzaro.

Il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con integrazioni e modifiche, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 2.000.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, è ulteriormente aumentato a lire 2.500.000.000.

Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma dell'articolo 7-*bis* dello stesso decreto-legge, già elevato a lire 900.000.000 con l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 234, ed a lire 980.000.000 con l'articolo 1 della legge 22 giugno 1956, n. 713, è ulteriormente elevato a lire 1.180.000.000.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con le disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio 1955-56.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari